

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. N. 231/01**



***PARTE GENERALE***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
il 13 maggio 2024

## INDICE

<b>1.</b>	<b>Finalità del presente documento .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>La ratio del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Il “rischio di controllo” intrinseco al Decreto 231/01 .....</b>	<b>6</b>
3.1	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: criteri e scenario internazionale .....	6
3.2	I Reati presupposto .....	8
3.3	Apparato sanzionatorio.....	9
3.4	Reati commessi all'estero .....	12
<b>4.</b>	<b>Le Linee Guida di Confindustria .....</b>	<b>12</b>
4.1	I Principi di controllo .....	12
4.2	La compliance integrata .....	13
<b>5.</b>	<b>Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fondazione Euroroma 2024 .....</b>	<b>14</b>
5.1	Struttura organizzativa e scopo di Fondazione Euroroma 2024 .....	14
5.2	La <i>Governance</i> della Fondazione .....	15
5.3	L'Organismo di Vigilanza.....	16
5.4	Criteri di eleggibilità, nomina e durata.....	16
5.5	Cessazione e revoca .....	17
5.6	Funzioni e poteri .....	17
5.7	Aspetti generali di funzionamento.....	18
5.8	Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.....	18

5.9	Flussi informativi.....	19
5.10	Comunicazione e flussi informativi verso il CdA e la Società di revisione.....	20
5.11	Sistema di segnalazione interno - <i>Whistleblowing</i> .....	20
5.12	Il Sistema Disciplinare.....	22
5.13	Definizione di "Violazione" ai fini dell'applicabilità di sanzioni disciplinari.....	22
5.14	Misure nei confronti di Amministratori e del Direttore Generale.....	23
5.15	Misure nei confronti di Sindaci/Revisore .....	23
5.16	Misure nei confronti di Terzi .....	23
5.17	Misure nei confronti del personale dipendente .....	24
5.18	Formazione e Informazione .....	24
5.19	Aggiornamento e adeguamento .....	25

## **1. Finalità del presente documento**

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche "**Modello**" o "**MOG**") è l'insieme di norme, protocolli, meccanismi di controllo e di segnalazione adottato da Fondazione Euroroma 2024 (di seguito anche "**Fondazione**") per prevenire i rischi/reato previsti dal D.lgs. n. 231/01 (di seguito anche il "**Decreto**") e si compone del Codice Etico, della presente "Parte Generale", della "Parte Speciale", dei protocolli di prevenzione e dei flussi informativi, delle schede di *risk-control assessment*, nonché del canale di segnalazione interno (whistleblowing).

Il presente documento costituisce la Parte Generale del Modello adottato da Fondazione Euroroma 2024 ed è volta a descrivere le caratteristiche strutturali dell'organizzazione, ad illustrare i principali contenuti del Decreto, ad individuare le modalità di diffusione del Modello, nonché a definire l'applicabilità del sistema disciplinare in caso di violazione delle norme e delle regole di comportamento in esso contenuti.

## **2. La ratio del Decreto Legislativo n. 231 del 2001**

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nel sistema legislativo italiano un regime di responsabilità amministrativa/penale a carico delle persone giuridiche (che va a ribaltare il precedente principio "*societas delinquere non potest*") e che si aggiunge alla responsabilità della persona fisica, autrice materiale del reato.

Il Decreto è il risultato dell'adesione e della ratifica di Convenzioni Internazionali per il contrasto alla corruzione a cui l'Italia ha aderito (**tra cui la più rilevante è la Convenzione UNCAC di Merida, 9 dicembre 2003**).

Tali convenzioni rappresentano la risposta internazionale all'emergere dei fenomeni di frodi e di corruzioni che a partire dagli anni 90 hanno colpito il sistema capitalistico, conducendo alla realizzazione di veri e propri scandali sia nazionali che internazionali che hanno interessato importanti società di ogni tipo di settore e nazionalità.

La risposta legislativa internazionale a tali eventi si è concretizzata in un cambiamento sostanziale nell'approccio alla lotta alla frode e alla corruzione:

- a) passando da una dimensione esclusivamente repressiva dell'illecito (condanna - sanzione, strategia *ex post*), ad una di carattere prevenzionistica (strategia *ex ante*) che mira all'adozione di comportamenti cautelativi e di misure adeguate ai fini della prevenzione del reato.
- b) delegando la suddetta strategia di prevenzione alle organizzazioni, che agiscono sostanzialmente come "delegati" dello Stato, adottando misure idonee a prevenire la commissione di reati.

Con il Decreto lo Stato ha trasferito alle organizzazioni parte dei suoi poteri di controllo in un'ottica di *self-regulatory* e di compliance a modelli e programmi di prevenzione. Il compito di prevenire il rischio corruzione ricade, dunque, sulle organizzazioni.

La configurabilità della responsabilità amministrativa in capo all'ente prevede che siano riscontrate le seguenti condizioni:

- a) il reato commesso appartiene ad uno dei "reati presupposto" tassativamente elencati nel D.Lgs. n. 231/2001 (c.d. catalogo dei reati presupposto);
- b) il reato è stato commesso da soggetti "apicali" o "sottoposti" all'altrui direzione e vigilanza;
- c) il reato è stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente;
- d) l'ente non ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ed efficace a prevenire i reati di cui al punto sub a) e non ha nominato un **"Organismo di Vigilanza"** (di seguito anche **"OdV"** o **"Organismo"**).

In merito al punto sub c), ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'Ente secondo i c.d. "criteri di imputazione oggettiva". Tali criteri possono declinarsi nei seguenti termini:

- l'interesse caratterizza la condotta del soggetto agente che risulta connotata da una chiara volontà di commissione del reato presupposto al fine di favorire l'Ente, indipendentemente dal fatto che in concreto venga o meno conseguito un vantaggio.
- il vantaggio si identifica con il conseguimento di un risultato oggettivo e tangibile, non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla realizzazione dell'illecito e che, pertanto, richiede una valutazione connotata da un carattere essenzialmente oggettivo, in quanto tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati all'Ente dalla realizzazione dell'illecito.

In merito al punto sub d), l'organizzazione deve adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati suddetti, sul cui funzionamento e aggiornamento vigila l'OdV, organo dotato di autonomia, indipendenza e competenze adeguate.

### 3. Il "rischio di controllo" intrinseco al Decreto 231/01

Il Rapporto stato-organizzazioni nel contesto della prevenzione e della compliance è paragonabile **ad un rapporto di agenzia**<sup>1</sup> in cui il "principal" (lo Stato) incarica le organizzazioni private come "agents" per lo svolgimento di azioni volte al raggiungimento di obiettivi di prevenzione di *business crime*. Tale rapporto, tuttavia, è condizionato dall'asimmetria informativa tra "principal" e "agent", ovvero dalla possibile mancata condivisione delle informazioni da parte dell'agente stesso, impedendo al "principal" un efficace monitoraggio del suo operato, nonché dal potenziale disallineamento degli obiettivi reali tra "agent" e "principal".

L'asimmetria informativa nel contesto della prevenzione (*self regulation*) può comportare un rischio di controllo, inteso come l'adozione di modelli organizzativi quali meri "abbellimenti istituzionali" con finalità di *window-dressing*, ovvero di mera legittimazione "reputazionale" e di totale disinteresse all'efficacia del modello.

Nella logica del *window-dressing*, adottare il Modello diventa una mera assicurazione contro il rischio di essere imputati e incorrere in sanzioni e, dunque, si adottano e legittimano regole inefficaci al solo fine di garantire all'organizzazione elementi formali per la difesa in giudizio in merito alla propria condotta in caso di evento. In altri termini, si tende ad agire per dimostrare e apparire, solo formalmente, conformi alle aspettative sociali e istituzionali senza garantire l'efficacia del Modello.

La Fondazione è consapevole del rischio anzidetto e respinge tale approccio meramente formale.

#### 3.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: criteri e scenario internazionale

Il Decreto si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione, adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l'Italia aveva aderito, quali la **Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995** sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la **Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997** sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri, nonché la **Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997** sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Le principali convenzioni internazionali che sono state siglate per il contrasto alla corruzione hanno avuto alla base un'unica *mission*, ovvero sia quella di fornire regole

---

<sup>1</sup> "Preventing Corporate Corruption – The Anti – Bribery Compliance Model", Stefano Manacorda, Francesco Centonze, Gabrio Forti Editors, Springer, 2014, pag. 44

e discipline di prevenzione e di repressione della corruzione comuni fra le varie Nazioni, impostando strategie operative unitarie.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si sottolineano:

- *OCSE: Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* (17.12.1997) che fornisce disposizioni di carattere innovativo, dal momento che all'epoca della conclusione dell'Accordo, in quasi tutti i Paesi membri, la corruzione del pubblico ufficiale straniero non integrava gli estremi di un reato. I Paesi aderenti alla Convenzione hanno, infatti, modificato la propria legislazione rendendo perseguibile penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, creando condizioni concorrenziali analoghe per tutte le imprese di tali Paesi che operano in campo internazionale;
- *CoE: Convenzione Penale e Civile sulla Corruzione* (27.1.1999 - 4.11.1999), che persegue l'obiettivo di sradicare la corruzione, al fine di difendere i diritti umani nelle società democratiche, rafforzando la cooperazione internazionale in materia penale e definendo norme comuni a livello internazionale nel campo del diritto civile e della corruzione;
- *UNCAC o anche Convenzione Merida: United Nations Convention Against Corruption* (9.12.2003), in cui l'articolo 6 stabilisce che "*ciascuno Stato parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l'esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione* [...]" e prosegue con la previsione della concessione, a tali organi, dell'indipendenza necessaria a consentire loro di esercitare efficacemente le funzioni necessarie al riparo da ogni indebita influenza. In virtù di tale Accordo, l'Italia ha scelto di adeguarsi alla normativa europea attraverso l'istituzione di un'autorità indipendente, **l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, autorità amministrativa indipendente che ha il compito di svolgere specifiche attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione.

Nello scenario internazionale anzi descritto si inserisce, dunque, il D.Lgs. n. 231/01, con cui il Legislatore ha introdotto una responsabilità amministrativa della persona giuridica che si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, le quali sono entrambe oggetto di accertamento innanzi al giudice penale.

È, comunque, opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

### **3.2 I Reati presupposto**

I reati per i quali l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 possono essere compresi nelle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (articolo 24 – *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”* e articolo art. 25 – *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio”* del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-*bis* del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter* del Decreto);
- Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis* del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-*bis.1* del Decreto);
- Reati societari (articolo 25-*ter* del Decreto);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-*quater* del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-*quater.1* del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-*quinquies* del Decreto);
- Abusi di mercato (articolo 25-*sexies* del Decreto);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-*septies* del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-*octies* del Decreto);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25-*octies.1* del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-*decies* del Decreto);
- Reati ambientali (articolo 25-*undecies* del Decreto);

- Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies* del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (articolo 25-*terdecies* del Decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-*quaterdecies* del Decreto);
- Reati tributari (articolo 25-*quingiesdecies* del Decreto);
- Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";
- Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- Delitti contro il patrimonio culturale (articolo 25-*septiesdecies* del Decreto);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 25-*duodevicies* del Decreto).

Occorre precisare che l'Ente può rispondere della commissione dei summenzionati delitti anche nella forma del tentativo.

### **3.3 Apparato sanzionatorio**

Il D.Lgs. n. 231/01 all'art. 9 prevede le tipologie di sanzioni applicabili all'Ente.

In particolare, esse sono:

1. la sanzione amministrativa pecuniaria;
  2. le sanzioni interdittive;
  3. la confisca del prezzo o del profitto del reato;
  4. la pubblicazione della sentenza.
1. La **sanzioni amministrativa pecuniaria**, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio. In particolare, il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse operazioni di apprezzamento. La sanzione viene, infatti, applicata dal giudice tenendo conto:
- della gravità del fatto;
  - del grado di responsabilità dell'Ente;
  - dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
  - delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a euro 103.291, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue. Essa, invece, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

2. Le **sanzioni interdittive**, invece, elencate al comma 2 dell'art. 9 del Decreto, sono applicate nelle ipotesi più gravi ed esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti<sup>2</sup>.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 231 del 2001, "si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva"

- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa nel caso in cui l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
3. Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231/2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
4. Relativamente alla **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, quest'ultima, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del **tentativo**, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà. È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (ai sensi dell'articolo 26 del Decreto).

### **3.4 Reati commessi all'estero**

L'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001 dispone che nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale<sup>3</sup>, l'Ente avente nel territorio dello Stato la sede principale può essere chiamato a rispondere anche in relazione a reati commessi all'estero, purché ricorrano i seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., in tema di applicabilità della Legge italiana per i reati commessi all'estero;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non procede in autonomia a perseguire il reato.

## **4. Le Linee Guida di Confindustria**

### **4.1 I Principi di controllo**

Per la redazione del Modello, Fondazione Euroroma 2024 ha opportunamente tenuto presente le prescrizioni del Decreto suddette e le Linee Guida predisposte da Confindustria. In particolare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001, Confindustria ha per prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (c.d. "Linee Guida di Confindustria", approvate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, da ultimo, in data 25 giugno 2021).

In particolare, nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto organizzativo per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare in tale contesto i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.Lgs. n. 231/2001.

---

<sup>3</sup> Disciplinanti, rispettivamente, reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.), delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.) e delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.)

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un modello organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità generali o specifiche;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo anzi descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

#### **4.2 La compliance integrata**

Le Linee Guida Confindustria, nell'ultima versione rilasciata nel mese di giugno 2021, valorizzano un "Sistema integrato di gestione dei rischi"<sup>4</sup>.

A parere di Confindustria, la gestione dei numerosi obblighi di *compliance*, secondo un approccio tradizionale, può risultare connotata da una pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti e controlli potenzialmente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività e maggiori disfunzioni nella prassi operativa.

Nello specifico, il sistema di "compliance integrata" consente di:

- razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);
- migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di compliance;

---

<sup>4</sup> Par. 3.1. Linee guida Confindustria

- agevolare la condivisione delle informazioni, tramite anche risk assessment congiunti, al fine di procedere con l'adozione di procedure comuni che garantiscano efficienza ed efficacia senza generare duplicazioni di ruoli, presidi e rimedi collettivi, laddove tali ruoli incidano sugli stessi processi;
- coordinare l'attività svolta dai principali attori dell'ente, attraverso meccanismi di coordinamento e collaborazione tra le diverse funzioni interessate e coinvolte nel sistema di gestione dei rischi.

## **5. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fondazione Euroroma 2024**

### **5.1 Struttura organizzativa e scopo di Fondazione Euroroma 2024**

In data 25 novembre 2021 il "Comitato Olimpico Nazionale Italiano" - **C.O.N.I.**, la Federazione Italiana di Atletica Leggera" - **FIDAL** e **Sport e Salute S.p.A.**" (i "fondatori") hanno costituito la "Fondazione Euroroma 2024" avente lo scopo esclusivo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento sportivo "Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024". Dal 13 settembre 2022 fanno parte della Fondazione anche la "**Presidenza del Consiglio dei Ministri**" (Dipartimento per lo sport), la "**Regione Lazio**" e il "**Comune di Roma – Roma Capitale**", assumendo tali soggetti la qualifica di "partecipanti" alla Fondazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione ispira il proprio agire al rispetto degli impegni previsti dall'*Organiser Agreement*, nonché alla legalità e trasparenza, richiedendo, ove previste, tutte le dovute autorizzazioni e/o approvazioni alla *European Athletics* e agli altri enti e autorità eventualmente competenti.

Per la realizzazione del proprio scopo, la Fondazione svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione dell'evento sportivo e istituzionali relative allo svolgimento dei Campionati, ivi comprese, tra l'altro, le attività di individuazione delle date e dei luoghi dei singoli eventi sportivi, la cura e la gestione delle manifestazioni preparatorie e di chiusura dei Campionati, la predisposizione delle strutture organizzative e gestionali volte all'accoglimento delle delegazioni e dei relativi atleti, membri degli staff organizzativi e componenti delle relative squadre, l'organizzazione e la conduzione delle singole gare e manifestazioni sportive dal punto di vista sia tecnico-sportivo sia gestionale e promozionale, la vendita dei biglietti e di tutti i diritti di sfruttamento degli eventi in genere, nonché ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con l'organizzazione dell'evento sportivo.

## 5.2 La Governance della Fondazione

L'Organo apicale<sup>5</sup> di governo della Fondazione è il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA"), a cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, svolgendo tutte le attività ad esso competenti, avvalendosi del supporto e dei poteri del Presidente e del Direttore Generale.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, sono Organi della Fondazione:

- **il Comitato dei Partecipanti;**
- **il Consiglio di Amministrazione;**
- **il Direttore Generale**
- **il Collegio Sindacale;**
- **il Revisore Legale dei conti.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di **4 (quattro)** a un massimo di **7 (sette)** Consiglieri secondo quanto stabilito dallo Statuto.

La funzione di rappresentanza legale della Fondazione è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che cura i rapporti tra gli organi interni nonché i rapporti con la *European Athletics* e con gli altri organismi sportivi nazionali e internazionali.

Alle dirette dipendenze del CDA è assegnata la funzione Team Vision strutturata come segue: *i) Budget Marketing; ii) Competition Promotion; iii) Rapporti Roma Capitale; iv) Legale; v) Rapporti FIDAL.*

La funzione apicale di direzione è attribuita al Direttore Generale, nominato dal CdA, il quale svolge tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dell'assetto organizzativo della Fondazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Alle dirette dipendenze del Direttore Generale della Fondazione sono assegnate le seguenti funzioni:

- Institutional Relationships, Logistics, Protocol and Communications;
- Administration - Controllo di gestione;
- Sport Competition & Venue;
- Operation Management;
- Sport Event Operations.

---

<sup>5</sup> Pur avendo la normativa utilizzato un criterio funzionale per l'individuazione dei soggetti apicali (amministrazione, direzione, rappresentanza), il legislatore ha espressamente equiparato, ai soggetti che formalmente esercitano tali funzioni, le persone che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (art. 5 comma 1, lett. a) D.lgs. n. 231/01).

Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Fondazione è assoggettata alla revisione legale dei conti, che viene svolta da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 ("**Società di Revisione**").

Il Collegio Sindacale è costituito da 5 (cinque) sindaci effettivi ed è previsto, altresì, che siano nominati altri due sindaci supplenti.

### **5.3 L'Organismo di Vigilanza**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, Fondazione Euroroma 2024 intende identificare il proprio Organismo di Vigilanza nel Collegio Sindacale, la cui composizione è resa nota a tutti i dipendenti della Fondazione, e in generale agli *stakeholders*, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata, l'Organismo deve possedere i requisiti di **autonomia e indipendenza**, i quali garantiscono l'imparzialità dell'Organismo e che quest'ultimo non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente, di **professionalità**, relativa alle competenze tecnico-professionali adeguate che devono essere in capo all'OdV, in relazione alle attività di sua competenza (ispettiva, consulenziale, di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico), nonché di **continuità di azione**, al fine di garantire la vigilanza sull'efficace attuazione e osservanza del Modello.

### **5.4 Criteri di eleggibilità, nomina e durata**

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dal ruolo di componente di OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale e conflitti di interesse con la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso;
- cause di incompatibilità legate alla simultanea copertura di cariche nel Consiglio di Amministrazione.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e decadrà automaticamente dalla carica.

L'OdV viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la medesima durata prevista per il Collegio Sindacale, continuando a svolgere le proprie funzioni in regime di c.d. *prorogatio* fino alla nomina di un nuovo Organismo.

### **5.5 Cessazione e revoca**

La cessazione dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire in caso di scadenza dell'incarico, revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione, rinuncia del componente formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione nonché presenza di una delle cause di decadenza sopra esposte.

La revoca dall'incarico di membro di OdV è disposta dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Fondazione in un procedimento penale o civile connesso all'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa, da parte del componente dell'Organismo.

### **5.6 Funzioni e poteri**

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, all'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. In particolare, all'OdV sono affidate le seguenti responsabilità:

- a) verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello e promuovere il costante aggiornamento dello stesso;
- b) effettuare i necessari aggiornamenti della mappatura delle attività sensibili;
- c) segnalare le criticità che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni, soprattutto quelle che possono comportare l'insorgere di responsabilità in capo alla Fondazione;
- d) gestire le segnalazioni e tutte le attività ad esse connesse (istruttoria, indagine, ecc.) garantendo la riservatezza del segnalante (cd. *whistleblowing*);

- e) assicurare un adeguato flusso comunicativo verso il CdA anche in ordine alla necessità di aggiornamento o modifiche del Modello, in relazione alla mutata normativa o struttura organizzativa;
- f) promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- g) fornire chiarimenti in merito alle previsioni contenute nel Modello.

Per l'espletamento dei propri compiti l'OdV esercita i seguenti poteri:

- a) accedere a informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti di vigilanza previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001;
- c) poteri di spesa, entro i limiti del *budget* annuale approvato dal CdA per l'espletamento delle relative attività;
- d) promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- e) in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo;
- f) nel caso in cui si decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato direttamente all'OdV.

## **5.7 Aspetti generali di funzionamento**

L'OdV riporta direttamente e periodicamente al CdA i risultati dell'attività svolta, le eventuali criticità emerse, nonché gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

L'OdV può avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti, della collaborazione e del supporto di tutte le funzioni e strutture della Fondazione o di consulenti esterni.

## **5.8 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

L'OdV deve essere tempestivamente informato da chiunque venga in possesso di informazioni in merito a:

- a) ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Fondazione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- b) l'avvio di procedimenti giudiziari a carico di dirigenti, dipendenti o collaboratori, ai quali siano contestati i reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 o nella Legge 146/2006 (relativa al crimine organizzato transnazionale);
- c) violazioni del Modello o del Codice Etico e i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta

non in linea con i principi, le procedure e le regole prefissate nell'ambito del Modello;

d) decisioni relative a modifiche dell'assetto organizzativo.

Gli obblighi di informazione suddetti su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

## **5.9 Flussi informativi**

Oltre alle segnalazioni specifiche relative di cui sopra, sono periodicamente trasmesse all'OdV, da parte delle funzioni competenti, informazioni concernenti le attività sensibili. Si tratta delle informazioni ritenute rilevanti ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Il flusso informativo è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Tali informazioni sono definite dall'OdV anche sulla base della mappatura delle attività sensibili e sulla valutazione del rischio inerente al fine di individuare eventuali *redflag* o segnali di anomalia, ove possibile. L'OdV definisce i contenuti di dettaglio, la periodicità dei flussi informativi richiesti e individua le i soggetti competenti al *reporting*.

I flussi possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- eventuali richieste di erogazione di finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Fondazione;
- resoconti sull'attività svolta da parte delle funzioni deputate alle attività di controllo;
- ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto;
- eventi e atti che possano ledere l'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche e di salute e igiene sul lavoro potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure, allo Statuto e all'organigramma;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria ai protocolli di prevenzione;
- procedimenti disciplinari svolti nel periodo di riferimento e le eventuali sanzioni irrogate.

## **5.10 Comunicazione e flussi informativi verso il CdA e la Società di revisione**

L'OdV riferisce al CdA in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici nonché alla necessità di interventi modificativi.

Nell'ambito di tali comunicazioni, l'OdV predispone:

- i) un Piano di azione da presentare al CdA;
- ii) relazioni, al termine delle verifiche effettuate, indirizzate al Presidente del CdA e al Direttore Generale;
- iii) una relazione riepilogativa dell'attività complessivamente svolta da presentare al CdA;
- iv) comunicazioni tempestive relative al verificarsi di situazioni straordinarie ed urgenti (ad esempio: significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Fondazione, ecc.).

Inoltre, l'Organismo può anche trasmettere i verbali OdV al Presidente del CdA e al Direttore Generale.

## **5.11 Sistema di segnalazione interno - *Whistleblowing***

La Fondazione ha adottato un sistema di whistleblowing in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dal D.Lgs. 24/2023 (di seguito anche "**Decreto Whistleblowing**"), attuativo della Direttiva Europea UE 2019/1937 ed in ossequio alle previsioni di cui alle Linee Guida emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Possono costituire oggetto di segnalazione:

- illeciti contabili, amministrativi, civili o penali;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, o riguardanti il mercato interno;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi a specifici settori (i.e. appalti pubblici, servizi, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, ecc.);
- commissione di reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché mancata osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti.

Conformemente al nuovo art. 6 comma 2 bis del Decreto, Fondazione Euroroma 2024 ha istituito una piattaforma telematica per l'invio di segnalazioni accessibile attraverso il sito web della Fondazione.

L'OdV compie tutte le attività di indagine/ispettive, operando in pieno accordo con le previsioni normative e valorizzando il perseguimento di una *mission* ispirata a principi etici, pedagogici e di fratellanza nello sport e nelle istituzioni, formulando al Consiglio di Amministrazione le proposte di misure sanzionatorie.

La piattaforma garantisce:

- la tutela della riservatezza, mediante strumenti crittografici, dell'identità del segnalante, del presunto responsabile delle violazioni e/o dei soggetti coinvolti nella segnalazione (ivi inclusi i facilitatori), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- la tutela del segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. A tal fine, è fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, ivi incluso il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Possono presentare la segnalazione, nelle modalità di cui sopra:

- il personale della Fondazione, ivi compresi i lavoratori part-time, i collaboratori, i prestatori di lavoro occasionale, i liberi professionisti, i consulenti, i tirocinanti (anche non retribuiti);
- i soggetti esercenti funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Fondazione;
- i lavoratori cessati (in caso di acquisizione delle informazioni sulle violazioni durante il periodo di lavoro), i soggetti che hanno acquisito le informazioni sulle violazioni durante il periodo di prova, i soggetti non ancora assunti quando le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante le fasi precontrattuali.

La gestione della segnalazione da parte dell'OdV avviene nel rispetto del Decreto Whistleblowing, ovvero secondo modalità e tempi definiti. In particolare, l'OdV rilascia ai cd. *whistleblower*, un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa e fornisce un primo riscontro, in merito allo stato di avanzamento della procedura, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione.

Per le comunicazioni, differenti dalle segnalazioni, è stato creato un account di posta elettronica per l'OdV.

## **5.12 Il Sistema Disciplinare**

L'art. 6, co. 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

A tal fine, la Fondazione ha adottato il presente sistema disciplinare istituendo un adeguato apparato sanzionatorio che si applica, nel pieno rispetto della normativa vigente, alle infrazioni concernenti i protocolli di prevenzione, i presidi di controllo interno, nonché le norme comportamentali del Codice Etico che rappresentano, nel loro insieme, il Modello adottato dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nei relativi presidi di controllo è suscettibile di ledere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Fondazione e comporta azioni di carattere disciplinare a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso di una fattispecie di reato rilevante ex. D.Lgs. n. 231/2001.

## **5.13 Definizione di "Violazione" ai fini dell'applicabilità di sanzioni disciplinari**

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce **"Violazione"** del presente Modello:

- l'adozione di comportamenti "commissivi", ovverosia non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e nei relativi presidi di controllo interno, che comportino anche solo il rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- l'adozione di comportamenti "omissivi", ovverosia l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nei relativi presidi di controllo interno che comportino anche solo il rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- la messa in atto di azioni o comportamenti che violino le misure di tutela dei soggetti che effettuino segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 attraverso i canali di segnalazione istituiti;
- l'effettuazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, fatte con dolo o colpa grave e che si rivelino infondate a seguito delle procedure di verifica e controllo.

#### **5.14 Misure nei confronti di Amministratori e del Direttore Generale**

Nel caso di Violazione delle regole sopra descritte da parte di uno o più degli Amministratori o del Direttore Generale della Fondazione, l'OdV informerà senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'adozione di opportuni provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più Amministratori o del Direttore Generale presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Fondazione, si procede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito alla revoca del mandato/incarico conferito.

#### **5.15 Misure nei confronti di Sindaci/Revisore**

Nel caso di Violazione delle regole sopra descritte da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale e quindi uno o più membri dell'OdV, quest'ultimo in qualità di OdV informerà senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nel caso di Violazione delle regole sopra descritte da parte di soggetti afferenti alla Società di revisione, l'OdV informerà senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le opportune valutazioni e provvedimenti.

#### **5.16 Misure nei confronti di Terzi**

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo, da parte di collaboratori o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la Fondazione, a seconda della gravità della violazione: (i) richiederà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa, ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, la Fondazione prevederà l'inserimento di apposite clausole nei suddetti contratti finalizzate ad assicurare: (a) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Fondazione, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei "reati presupposto"; (b) il diritto per la Fondazione di recedere dal rapporto o risolvere il contratto in caso di inottemperanza a tali obblighi.

### **5.17 Misure nei confronti del personale dipendente**

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti di Fondazione Euroroma 2024, esse rientrano tra quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito, per brevità, i "CCNL"), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo "Statuto dei lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

La Violazione da parte del personale dipendente delle disposizioni contenute nel Modello può dar luogo, secondo la gravità della Violazione stessa, a provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente. In caso di violazioni da parte di figure dirigenziali, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari è il **Direttore Generale**, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

L'Organismo di Vigilanza riceve tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare, per la valutazione di competenza.

### **5.18 Formazione e Informazione**

È obiettivo della Fondazione garantire un'ampia e corretta conoscenza da parte dei destinatari circa i principi e i contenuti del Modello, attraverso un adeguato programma di formazione e di sensibilizzazione su tutte le problematiche attinenti al Modello stesso. In particolare, l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Fondazione. In caso di nuova assunzione, il Modello ed il Codice Etico sono resi disponibili ai soggetti neo-assunti, ai quali viene richiesta la sottoscrizione di un modulo con il quale si impegnano ad osservarne i contenuti. L'attività di **formazione** è obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione del ruolo ricoperto da ciascun soggetto della Fondazione, del livello di rischio dell'area in cui esso opera, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

È in capo all'OdV il compito di coordinare e monitorare le attività di comunicazione e formazione.

Ciascun superiore gerarchico relativo alla propria area di attività è tenuto a raccogliere e ad archiviare le evidenze relative all'effettiva partecipazione da parte dei soggetti ai programmi formativi anzidetti.

Il Modello è diffuso e comunicato nelle modalità suggerite e ritenute più adeguate dall'OdV ed è pubblicato sul sito web della Fondazione.

### **5.19 Aggiornamento e adeguamento**

L'OdV valuta costantemente se il Modello conservi nel tempo i requisiti di funzionalità e formula al CdA osservazioni e proposte attinenti all'eventuale modifica dello stesso.

Il CdA, su proposta dell'OdV, delibera in merito all'aggiornamento/revisione del Modello, il quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere ritenuto opportuno/necessario in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto organizzativo della Fondazione;
- novità legislative;
- esito di verifiche;
- altre esigenze.